



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2021-2022**

## **Comunicato Ufficiale N° 449 dell'8/07/2022**

**Per il 30/06/2022**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 giugno 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**82) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. LATINA MMXVII FUTSAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PALLUZZI ANDREA PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE VARCHETTA RITA FINO AL 30/11/2022, A CARICO DELLA CALCIATRICE MAZZACANO SARA PER 10 GARE, A CARICO DELLA CALCIATRICE IACOBONI KATIUSCIA PER 4 GARE ED A CARICO DELLA CALCIATRICE TREVISAN VALENTINA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.124 C5 DELL'11/05/2022**

**(Gara: LAUNDROMAT GAETA – LATINA MMXVII FUTSAL dell'8/05/2022 – Campionato Calcio a 5 Femminile Serie D Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 417 del 10/06/2022**

La società A.S.D. Latina MMXVII Futsal ha chiesto l'annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni in epigrafe comminate dal Giudice Sportivo sostenendo la loro eccessività in relazione ai comportamenti assunti, peraltro in conseguenza di un atteggiamento provocatorio tenuto dal direttore di gara.

Preliminarmente risultano inammissibili le censure svolte in relazione all'allenatore Andrea Palluzzi, poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese" da parificarsi a quattro giornate di gara.

Parimenti, devono essere dichiarate inammissibili le doglianze relative alla perdita della gara e alla

conseguente ammenda in quanto in violazione dell'art. 76 C.G.S.; in ogni caso anche nel merito le stesse risultavano prive dei presupposti per un loro accoglimento.

In relazione alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale circa il comportamento dell'arbitro, la Corte non ritiene sussistere i presupposti per l'inoltro all'organo inquirente, ricordando comunque che è facoltà di ogni tesserato e delle società poter inviare esposti o denunce alla Procura ovvero all'AIA, direttamente o per il tramite degli uffici del Comitato Regionale o delle Delegazioni Provinciali.

Per quanto attiene le restanti sanzioni impugnate, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel proprio referto l'arbitro ha dettagliatamente e precisamente descritto i fatti per cui è stato proposto reclamo.

A riguardo, il comportamento della calciatrice Trevisan di minacce a un avversario e di offese al direttore di gara risulta correttamente sanzionato.

Per quanto attiene, invece, la condotta della calciatrice Rina Varchetta, la stessa deve essere qualificata come irrispettosa con contatto fisico particolarmente rilevante.

La sanzione, tuttavia, dovrà essere ricondotta ai consueti parametri utilizzati, considerando altresì che durante il periodo estivo ben può essere svolta attività sportiva di rilevanza federale.

Parimenti dovrà essere ridotta la squalifica a Katuscia Iacoboni avendo ella tenuto un atteggiamento ingiurioso e irrispettoso da sanzionarsi più lievemente rispetto a quanto effettuato dal Giudice di prime cure.

Infine, il comportamento tenuto dalla calciatrice Sara Mazzacano risulta essere gravemente irrispettoso nei riguardi del direttore di gara, ma non si configura l'infrazione di cui all'art. 28 C.G.S..

Bisogna infatti precisare che non tutte le ingiurie che contengano riferimenti all'origine territoriale (romano, milanese, napoletano, etc.) di un soggetto possono ritenersi di per sé discriminatorie, dovendosi esplicitare in un'espressione volta a offendere, denigrare o insultare "per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale".

Il solo richiamo all'origine di una persona, sia pure inserito all'interno di una frase ingiuriosa, non determina automaticamente tale violazione, a meno che non si voglia pensare che il solo fatto di esser nato in una città piuttosto che in altra sia di per sé denigratorio.

La condotta della calciatrice, quindi, dovrà essere riqualificata come gravemente irrispettosa con conseguente diminuzione della sanzione.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice Varchetta Rina al 31/10/2022, la squalifica a carico della calciatrice Mazzacano Sara a 4 gare e la squalifica a carico della calciatrice Iacoboni Katuscia a 3 gare.

Di respingere il reclamo, relativamente alla squalifica a carico della calciatrice Trevisan Valentina.

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara, della penalizzazione di n.1 punto in classifica e dell'ammenda di euro 200,00, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., e relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Palluzzi Andrea, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

**83) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CONAUTO LIDENSE CALCIO A5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.340 C5 DELL'1/06/2022**  
**(Gara: HERACLES – CONAUTO LIDENSE CALCIO A5 del 28/05/2022 – Play-Off Calcio a 5 Serie C2)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 416 del 9/06/2022**

Con il reclamo in epigrafe, la società Conauto Lidense ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sconfitta a tavolino e l'ammenda di € 200,00 a entrambe le società che avevano preso parte alla gara, sostenendo che la responsabilità della sospensione della partita fosse da attribuirsi alla condotta dei tesserati avversari che sin dall'inizio avevano tenuto un comportamento intimidatorio e che i propri calciatori avessero esclusivamente difeso i compagni aggrediti.

La Corte rileva che nel referto il direttore di gara descrive dettagliatamente come alla zuffa con calci e pugni abbiano partecipato i tesserati di entrambe le società e che all'origine di tale situazione vi sia anche il comportamento di un calciatore della reclamante.

Atteso che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", non può che concludersi per il rigetto del reclamo, avendo il Giudice di primo grado fatto buon governo delle norme circa l'attribuzione della responsabilità della sospensione dell'incontro a entrambe le società che vi avevano preso parte.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

**IL RELATORE**  
F.to Livio Zaccagnini

**IL PRESIDENTE**  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 giugno 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

**87) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL.CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SABUCCI GIUSEPPE FINO AL 30/06/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.137 LND DEL 9/06/2022 (Gara: ATLETICA ROMA 6 – POL.CASTEL MADAMA del 2/06/2022 – Campionato Under 19 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 428 del 17/06/2022**

Visto il reclamo in epigrafe;  
esaminati gli atti ufficiali;  
la Società A.S.D. Pol Castel Madama impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la punizione sportiva della inibizione a svolgere ogni tipo di attività sino al 30.06.2022 al proprio dirigente Sig. Sabucci Giuseppe oltre alla ammenda di euro 100 alla medesima Società.  
Questa Corte, preliminarmente ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società A.S.D. Pol. Castel Madama per violazione dell'art. 76, comma 2 e 3 CGS, integrato dal comunicato n. 160/a FIGC, poiché l'invio delle motivazioni del reclamo in questione, non precedute dal preannuncio del reclamo, è avvenuto oltre il termine previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 160/A della F.I.G.C., rispetto alla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta in data 09.06.2022.  
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.160/A della F.I.G.C. del 3/02/2022.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

**89) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SS VITTORIA ROMA 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.182 SGS DELL'1/06/2022 (Gara: TARQUINIA CALCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 28/05/2022 – Campionato Under 17 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 428 del 17/06/2022**

Visto il reclamo in epigrafe;  
esaminati gli atti ufficiali;  
la Società A.S.D. SS Vittoria Roma 1908 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, presso la Delegazione Provinciale di Roma, con il quale veniva respinto il ricorso di primo grado e gli veniva di conseguenza inflitta la punizione sportiva della perdita della gara del 28/05/2022, disputata

contro la società Tarquinia Calcio.

Questa Corte, preliminarmente ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società A.S.D. SS Vittoria Roma 1908 per violazione dell'art. 76, comma 2 e 3 CGS, integrato dal comunicato n. 160/a FIGC, poiché sia l'invio del preannuncio di reclamo che quello delle motivazioni del reclamo è avvenuto oltre il termine previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 160/A della F.I.G.C. relativo all'abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate di campionato, rispetto alla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta in data 01.06.2022.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.160/A della F.I.G.C. del 3/02/2022.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 giugno 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**85) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRIVERNO A. PALLUZZI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEONI DAVIDE FINO AL 30/11/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.188 SGS DEL 18/05/2022 (Gara: PRIVERNO A. PALLUZZI – R11 SIMONETTA del 15/05/2022 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Latina)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 434 del 24/06/2022**

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Priverno A. Palluzzi ha avanzato gravame avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Davide Leoni sino al 30.11.2022 sostenendo che le offese di carattere razziale ad un calciatore avversario non fossero state proferite dal proprio tesserato ma dal pubblico, portando a sostegno anche una dichiarazione proveniente dalla società R11 Simonetta.

Contestava altresì l'applicazione dell'ammenda per responsabilità oggettiva.

Veniva quindi ascoltato l'arbitro in sede di supplemento di referto che confermava che l'autore delle gravi offese fosse inequivocabilmente il calciatore squalificato, come direttamente percepito da lui stesso.

A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Si rileva, tuttavia, che la condotta tenuta dal calciatore – pur grave essendo oltre che discriminatoria anche invasiva e minacciosa – debba essere sanzionata in maniera proporzionale al comportamento assunto, tenuto conto sia delle sanzioni edittali previste dall'ordinamento sia considerando che durante il periodo estivo ben può essere svolta attività sportiva di rilevanza federale.

Deve invece essere annullata l'ammenda per responsabilità oggettiva della società non potendosi questa irrogare nel procedimento dinanzi i Giudici Sportivi, altrimenti le singole società dovrebbero essere sanzionate per ogni squalifica o inibizione comminata ai propri tesserati.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Leoni Davide al 30/09/2022 e annullando l'ammenda a carico della società.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 giugno 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**48) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 269 LND DEL 9/03/2022 (Gara: BI.TI. CALCIO – VICOVARO del 20/02/2022 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 446 del 30/06/2022**

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Vicovaro ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso in primo grado della società Bi.Ti Calcio, comminando la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 all'odierna reclamante.

A riguardo, il Giudice Sportivo rilevava che la ASD Vicovaro avesse presentato richiesta di aggiornamento di posizione del calciatore Angelo Pangrazi – che prendeva poi parte alla gara in questione – il 9.2.22 e che per detta richiesta il 11.2.22 l'Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio apriva la procedura di errore segnalando l'assenza della dichiarazione relativa all'eventuale precedente tesseramento all'estero. Solo il 20.2.22, dopo la partita giocata alle 11.15, alle ore 15.37 la ASD Vicovaro trasmetteva tale dichiarazione, con conseguente decorrenza del tesseramento da quest'ultimo momento.

La reclamante deduceva come la fattispecie in questione fosse un aggiornamento di posizione e non un primo tesseramento, risultando quindi ultronea la dichiarazione richiesta perché già presentata precedentemente alla F.I.G.C., dovendo pertanto far decorrere il tesseramento del calciatore Pangrazi al 9.2.22 con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.

Pervenivano controdeduzioni della società Bi.Ti che sosteneva come al momento della partita il calciatore fosse "libero", apparendo nei sistemi tesserabile anche da altra società e che la data del tesseramento andasse individuata nel momento in cui la documentazione diveniva completa e non precedentemente.

In sede di audizione, la società controinteressata reiterava le proprie difese, chiedendo il rigetto del gravame.

Questa Corte rilevava che le doglianze della reclamante attenevano alla data di decorrenza dell'aggiornamento della posizione di un calciatore già tesserato per la F.I.G.C. senza soluzione di continuità per il quale, quindi, era già stata prodotta la dichiarazione relativa all'eventuale precedente tesseramento all'estero. La questione, quindi, risultava essere se l'aggiornamento di posizione necessitasse tale dichiarazione oppure no, con conseguente accertamento della data di decorrenza del tesseramento nel caso di specie.

Ritenuta quindi tale questione non manifestamente infondata e visto che la sua risoluzione – pregiudiziale alla decisione del caso di specie – era affidata alla competenza esclusiva del Tribunale Federale Nazionale sezione Tesseramenti, questo organo di Giustizia Sportiva rimetteva gli atti a tale Ufficio ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. b) C.G.S., affinché fosse accertata la decorrenza del tesseramento del calciatore Angelo Pangrazi per la società ASD Vicovaro, trattandosi di aggiornamento di posizione e non di primo tesseramento.

Con decisione n. 0037/TFNST-2021-2022, detto Giudice Federale pur ritenendo la norma di all'art 39 NOIF perfettibile circa la sua applicabilità con riferimento alle varie ipotesi in concreto delineabili, osservava comunque che la lettera della legge non potesse essere superata e pertanto stabiliva che "al momento della disputa della gara sopra indicata, il tesseramento per la società ASD Vicovaro, relativo al calciatore Angelo Pangrazi, non si era perfezionato ai sensi dell'art. 39 NOIF".

Avverso tale pronuncia i reclamanti interponevano gravame dinanzi la Corte Federale d'Appello che, con decisione 0098/CFA-2021-2022 del 28.6.22, rigettava l'appello stabilendo che la dichiarazione relativa all'eventuale precedente tesseramento all'estero deve sempre essere

allegata alla richiesta di tesseramento/aggiornamento della posizione e che l'assenza di tale dichiarazione impedisce il perfezionarsi del tesseramento stesso sino a che essa non è prodotta, con sanatoria ex nunc.

All'esito del procedimento dinanzi i Giudici Federali, quindi si rileva che il tesseramento di Angelo Pangrazi per la società ASD Vicovaro sia stato dichiarato non perfezionato al momento della sua partecipazione alla gara in oggetto.

Avendo egli preso parte al suo svolgimento, scendendo in campo, la gara risulta aver avuto svolgimento irregolare, con le conseguenze previste dall'ordinamento sportivo e correttamente applicate dal Giudice di primo grado.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma l'8 luglio 2022**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli